COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROSELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FARALLI** E DEL PRESIDENTE **ROSELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 201

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rimessione in Assemblea*):

Disciplina della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale. (1544) 201

PRESIDENTE 201, 206, 211, 219, 222
MERENDA, *Relatore* . . . 202, 209, 216, 220
CASTAGNO 206, 217
GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 206, 217
SULOTTO 207, 220
CERAVOLO DOMENICO . . 208, 209, 211, 219
CREMISINI 211
ROSELLI 211
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 212, 221, 222
ANDERLINI 214, 222
CURTI 216
BIMA 220
FARALLI 222

La seduta comincia alle 9,45.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale (1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la disciplina della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi, dato che stiamo per accostarci ad una materia piuttosto incandescente, di aiutarmi a mantenere la discussione su un tono il più calmo, il più obiettivo possibile, in modo che tutti possano esporre tranquillamente il loro punto di vista. Questo anche perché ho avuto la impressione che nel disegno di legge sia adombrato un notevole problema generale sul quale non possiamo non essere d'accordo tutti: la severa repressione delle frodi, problema che, tuttavia, esula dagli scopi del testo attualmente al nostro esame.

Nella passata seduta ho dato lettura del parere della Commissione igiene e sanità. Comunico ora il parere della Commissione giustizia: « La Sottocommissione dei pareri del-

la Commissione di giustizia, a maggioranza, ha espresso parere contrario al disegno di legge n. 1544: e per le ragioni già espresse dalla Commissione per la sanità e, particolarmente, perché ritiene necessaria una disciplina generale della produzione e del commercio dei grassi di origine animale o vegetale.

Rileva, inoltre, che il disegno di legge n. 1544 non prevede affatto la tutela del consumatore circa la genuinità degli elementi costitutivi del prodotto immesso nel consumo.

Infine, osserva che alcune delle fattispecie previste sono già comprese nel codice penale con sanzioni assai più gravi e che, comunque, tutte le sanzioni proposte nel disegno di legge sono eccessivamente miti.

Conclude auspicando e sollecitando adeguati ed energici provvedimenti legislativi per la prevenzione e repressione delle frodi alimentari ».

Anche la Commissione finanze e tesoro ha inviato un parere che è favorevole ma subordinato alla accettazione delle seguenti modifiche:

1°) che le parole « grasso alimentare industriale » di cui al titolo del disegno di legge nonché agli articoli, siano modificate nelle altre « grasso alimentare per l'industria »;

2°) all'articolo 1, al primo comma, dopo le parole « a parziale modifica della legge 4 novembre 1951, n. 1316 » siano aggiunte le altre « e ferma restando la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904 »;

3°) all'articolo 11, al primo comma, alle parole « i fabbricanti del grasso alimentare industriale sono tenuti ad osservare... » siano sostituite le altre « i fabbricanti del grasso alimentare per l'industria nonché i grossisti e gli esercenti di depositi dello stesso prodotto sono tenuti ad osservare... ».

La Commissione ha deliberato altresì di raccomandare che il secondo comma dell'articolo 11 sia così modificato: « i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 e nei casi più gravi con l'arresto fino a tre mesi ».

Gli onorevoli colleghi sono ora a conoscenza del testo dei tre pareri espressi dalle Commissioni IV, VI e XIV.

Prego il relatore, onorevole Merenda, di riferire sul merito del provvedimento.

MERENDA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame mira principalmente a dare concreta attuazione all'impegno assunto dinanzi al Parlamento dal Governo in occasione della discussione della legge relativa all'imposta di fabbricazione sulla margarina; impegno diretto, con esplicita dichiarazione del Ministro, ad esentare dall'imposta medesima la cosidetta « margarina industriale », cioè la margarina non destinata al consumo diretto.

E lo scopo si raggiunge dando a questa margarina una denominazione diversa, talché « margarina » resta solo quella da tavola.

È evidente però che il Governo non poteva limitarsi a questa semplice enunciazione, senza adottare norme e strumenti adatti ad evitare il trapasso di questi grassi dall'uno all'altro campo; ad evitare cioè – in una parola – le frodi fiscali. Di qui la presentazione di una legge organica in materia, suddivisa in quindici articoli, parte dei quali però si rifà, precisandone meglio le norme ed approntando più severe garanzie, alla già esistente legislazione sulla margarina.

Infatti l'articolo 1 ripete le stesse definizioni e specificazioni, sia merceologiche che igienico-sanitarie, degli articoli 6 e 7 della legge 4 novembre 1951 sulla margarina; l'articolo 13 dichiara applicabili le norme di controllo igienico, sanitario e fiscale contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 della stessa legge del 1951, nonché quelle del relativo regolamento del 14 gennaio 1954 e degli articoli 7 e 13 della legge 23 dicembre 1956 sulla genuinità del burro. Praticamente tutta la materia viene portata sotto la disciplina della legislazione sulla margarina, che è uno dei campi della produzione alimentare più rigorosamente vigilato nel nostro paese.

Ulteriori cautele in difesa della genuinità e sanità dei prodotti e per i controlli sanitari e fiscali sono apportate:

a) con l'articolo 10 – molto importante – che abroga l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto presidenziale n. 131 del 14 gennaio 1954 – cioè del regolamento di attuazione della legge sulla margarina – ed in base al quale certi grassi alimentari ad uso industriale sono rimasti per il passato sottratti alla disciplina della legge 4 novembre 1951. Così tutti i grassi alimentari per l'industria tornano sotto la disciplina della legge sulla margarina, con conseguenti controlli sanitari e fiscali; e diventa così più facile la lotta contro le sofisticazioni;

b) oltreché con l'articolo 10, queste ulteriori cautele vengono approntate con gli articoli 6 e 7 che istituiscono il contrassegno di Stato per la margarina da tavola, con registro di carico e scarico, e che riducono la pezzatura massima di detta margarina a grammi

200 (da un chilo come era previsto dalla legge del 1951) sicché essa non può essere fabbricata al di fuori degli stabilimenti autorizzati e sorvegliati dall'ufficio provinciale sanitario;

c) con l'articolo 12, che fa obbligo di aggiungere, come rivelatore, l'olio di sesamo a tutti i grassi alimentari solidi; obbligo che prima sussisteva solamente per gli oli di semi fluidi; e con ciò si facilita la sorveglianza ed il controllo sui movimenti di questi prodotti;

d) con l'articolo 3, che impone l'aggiunta di fecola di patate come secondo rivelatore dei grassi alimentari per l'industria e che quindi rende ancor più facile l'identificazione di questi prodotti, anche se usati con altri grassi;

e) con l'articolo 11 che, richiamando la legge del 1956 per la difesa della genuinità del burro, attraverso l'istituzione di un libro di carico e scarico per tutte le materie prime; rende possibile un efficace controllo delle importazioni e dei successivi movimenti di queste materie, nonché un controllo sulle materie prime effettivamente usate dalla margarina;

f) con i proposti inasprimenti di pena, secondo i suggerimenti della VI Commissione Finanze e tesoro, aggiungendo (all'articolo 12) alle pene pecuniarie, la pena detentiva per i casi più gravi;

g) con l'accoglimento, infine, dell'altra proposta della VI Commissione diretta ad estendere l'obbligo della tenuta del libro di carico e scarico dai fabbricanti ai grossisti e depositari (articolo 11).

Fatte queste considerazioni, relativamente alla disciplina della materia e soprattutto al riferimento che la legge fa alla legislazione già esistente sulla margarina – legislazione molto restrittiva che viene ulteriormente accentuata – io penso che il parere espresso dalla XIV Commissione prima, e dalla IV Commissione poi, sia frutto di un equivoco dovuto alla confusione che si è fatta con la denominazione doganale vigente di « grassi industriali » e che serve per indicare i grassi ad uso tecnico (saponi, vernici, ecc.) onde si spiega il suggerimento della VI Commissione di modificare l'intestazione della legge da « grassi alimentari industriali » a « grassi alimentari per l'industria » proprio per contraddistinguerli nettamente dai grassi industriali ad uso tecnico. È chiaro che il disegno di legge attuale non vuole affatto, anzi esclude, la introduzione di grassi ad uso tecnico nella nostra alimentazione, ma tende solo a creare una nuova denominazione per le margarine industriali che devono essere composte di grassi commestibili.

Comunque, per eliminare ogni possibilità di confusione, anche nella sola intestazione della legge, si propone di accettare il suggerimento della VI Commissione e modificare la dizione in « grasso alimentare per l'industria ».

Infine, per sottolineare ancor più chiaramente che i grassi di cui ci occupiamo non sono destinati alla panificazione, si ritiene opportuno accogliere l'altro suggerimento della Commissione Finanze e tesoro e di richiamare specificamente il regio decreto n. 904 del 1932 sulla panificazione, e che consente l'uso nella panificazione stessa di burro, strutto e olio, che resta in vigore e non è derogabile.

Vorrei aggiungere, per tranquillizzare ulteriormente noi tutti – anche dopo le argomentazioni svolte – che è opportuno precisare che in tutti i paesi del mondo, eccettuato Israele (forse per motivi religiosi) la legislazione sulla margarina (che è diversa a seconda degli scopi che si propone di raggiungere e dei settori che vuol tutelare) consente l'uso di grassi di origine animale, e nella stessa Olanda – dove vi è il più basso indice di mortalità – non tutta la margarina da tavola è composta di soli grassi vegetali; anzi, di margarina composta esclusivamente con grassi vegetali ne esiste un solo tipo – quello di lusso – mentre gli altri contengono pure grassi animali.

In Italia, poi, la maggior parte della margarina prodotta e venduta, è composta di soli grassi vegetali, e ciò malgrado non vi sia alcuna norma che imponga l'uso di soli grassi vegetali.

Ridotto nei suoi giusti limiti e nelle sue esatte proporzioni, questo disegno di legge che non si propone, e non poteva proporsi evidentemente di regolare l'intera materia della produzione, del deposito e del consumo di tutti i prodotti alimentari, o, sia pure, solo dei grassi alimentari, ritengo meriti la nostra approvazione, il nostro voto favorevole.

Il disegno di legge, infatti, ha lo scopo esclusivo di rendere attuabile un impegno assunto dal Governo per la esenzione fiscale dall'imposta di fabbricazione sui grassi alimentari destinati all'industria.

La materia delle frodi alimentari, dei controlli, delle norme e delle sanzioni relative resta aperta ed abbisognevole di urgente esame e tutela legislativa. Forse non è fuor di luogo, in questa occasione, rivolgere formale invito al Governo di sottoporre al più presto

all'esame del Parlamento una legge che affronti risolutamente il problema.

Fatta questa premessa, sarà ora opportuno esaminare con attenzione e leggere a noi stessi – perché ce ne rendiamo esattamente conto – e gli articoli di questo disegno di legge e gli articoli della precedente legge sulla margarina richiamati dal disegno di legge stesso; oltre a quelli della legge del 1956 sulla genuinità del burro, in modo da potere con tranquilla coscienza essere certi che il disegno di legge in esame, non solo non apra delle smagliature che consentano le cosidette frodi alimentari, ma anzi aumenti le difficoltà di portarle a termine. Esso, vorrei dire, aggrava i controlli non soltanto di ordine fiscale – così come è nella natura stessa di questo provvedimento – ma anche di ordine igienico-sanitario.

All'articolo 1, praticamente col richiamo alla legge del 4 novembre 1951, n. 1316, si introduce la nuova denominazione di grasso alimentare industriale. Accettiamo subito, per comodità di discussione, l'emendamento suggerito dalla Commissione Finanze e tesoro e la nuova denominazione proposta di « grasso alimentare per l'industria ».

Questo articolo riassume e sintetizza le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della legge 4 novembre 1951 sulla margarina: vorrei dire anzi che li riproduce testualmente. A proposito del secondo comma dell'articolo 1 che fissa il limite massimo di acidità in acido oleico vorrei, ora, fare un raffronto tra la percentuale di acidità consentita per il grasso oleico o per l'olio di oliva (che è del 4 per cento) e quella consentita nella utilizzazione dei grassi alimentari di cui trattasi (che non può superare l'1 per cento). Ciò si spiega con la preoccupazione da parte degli organi competenti del Ministero della sanità di evitare la sofisticazione del burro con la introduzione di idrocarburi minerali e altre sostanze conservative che non abbiano ricevuto la prescritta approvazione degli organi sanitari.

Per il resto, l'articolo 1 riproduce gli articoli 6 e 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla margarina. Con l'emendamento già approvato dalla Commissione Finanze e tesoro circa la denominazione di « grasso alimentare per l'industria », si giunge automaticamente all'esonero fiscale e nello stesso tempo si stabilisce per la confezione una denominazione obbligatoria diversa da quella della margarina.

Con l'articolo 2 il legislatore stabilisce la pezzatura minima con la quale può essere confezionato il grasso alimentare per l'industria e ripete le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge sulla margarina, già più volte citata.

L'articolo 3 stabilisce i tipi di rivelatore da immettere nel grasso alimentare industriale. L'olio di sesamo già previsto per la margarina con l'articolo 9 del decreto presidenziale 14 gennaio 1954, n. 131, e inoltre l'aggiunta della fecola di patate quale ulteriore rivelatore. Con ciò il legislatore crea un altro termine distintivo valido al riconoscimento del grasso alimentare industriale nei confronti della margarina anch'essa sesamata. E ciò, allo scopo di impedire frodi fiscali essendo la margarina, come è noto, soggetta ad un'imposta di fabricazione di 12 mila lire al quintale.

L'articolo 4 contempla l'ammenda disposta contro i trasgressori ed ha come finalità soprattutto di scoraggiare le contravvenzioni agli articoli 1, 2 e 3, sempre agli effetti di possibilità di frodi fiscali.

Il divieto della detenzione di vendita del grasso alimentare industriale nei negozi al dettaglio è contemplato dall'articolo 5, il quale fa sì che la distinzione del bene merceologico sia assicurata. Anche in questo caso si vuole impedire che il grasso alimentare per l'industria, distratto dal consumo industriale, possa essere acquistato dalla massaia a svantaggio dell'imposta di fabbricazione sulla margarina.

L'articolo 6 determina il peso massimo per la confezione della margarina che è stabilito in grammi 200 e si provvede a sostituire l'attuale sigillo con un contrassegno di Stato. La pezzatura stabilita per la margarina, posta in relazione a quella per il grasso alimentare per l'industria di cui all'articolo 2, dà luogo ad una specie di fossa, per così dire, che divide i due prodotti, evitando così la possibilità di intercomunicazione e, quindi, di frode fiscale ai danni della margarina. La stessa finalità viene raggiunta anche se i limiti sono di 200 grammi per la margarina e di un chilo per il grasso alimentare per l'industria. Il contrassegno di Stato, inoltre, consente di accertare in qualsiasi luogo la margarina si trovi, che l'imposta di fabbricazione sia stata pagata.

Con l'articolo 7 si riprende in esame il concetto del contrassegno di Stato trasferendolo ad un momento successivo per le modalità di applicazione.

Le pene previste per le contraffazioni del contrassegno di Stato sono dettate dall'articolo 8.

Con l'articolo 9 viene sancito l'obbligo della tenuta dei libri di carico e scarico, del contrassegno di Stato, e sono previste pure le pene in caso di omissione.

L'articolo 10 abroga l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto presidenziale del 14 gennaio 1954, n. 131, che ritengo opportuno leggere qui di seguito: « Le paste bianche provenienti dalla demargarinizzazione o dalla destearizzazione degli oli vegetali, i grassi naturali e le miscele di essi, addizionati di zucchero, di aromi, o di altre sostanze da destinarsi alla preparazione di prodotti dolciari, anche se emulsionati con acqua, sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1316 ».

Con questo articolo praticamente ogni emulsione di grasso ricade sotto la regolamentazione di questo progetto di legge e sotto la legge sulla margarina, già più volte citata. La regolamentazione ridiventa unitaria poiché vi sono norme rigorose circa la produzione ed il commercio dei grassi, comunque emulsionati e miscelati.

A proposito dell'articolo 11 è opportuno richiamarsi alle norme disciplinari della legge 23 dicembre 1956 relativa alla difesa della genuinità del burro. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 riguardano la circolazione del bene merceologico con la tenuta del registro di carico e scarico da parte dei fabbricanti, dei grossisti e dei depositi, nonché i documenti che accompagnano il prodotto lungo il suo *iter*.

L'articolo 12 è innovativo per quanto riguarda il rivelatore. Con l'entrata in vigore di questo disegno di legge, infatti, tutti i grassi alimentari solidi, siano essi vegetali o animali, diversi dal burro o dai grassi suini debbono contenere quale rivelatore l'olio di sesamo. E ciò sarà di garanzia per individuare questi grassi e per ottenerne, quindi, l'uso a cui sono destinati, impedendo la possibilità che vengano usati come mezzo di sofisticazione.

L'articolo 13 richiama espressamente la legge 14 novembre 1951 sulla margarina e il relativo regolamento del 14 gennaio 1954, n. 131, successivamente modificata con legge 23 dicembre 1956, n. 1526, per tutto quello che riguarda quanto non previsto dal presente disegno di legge. Il legislatore si preoccupa, in altri termini, con questi riferimenti, di evitare la possibilità di lacune facendo ricorso alla rigida e precisa legislazione in materia di margarina.

L'articolo 14, infine, concerne le violazioni fiscali, richiamandosi alla legge 11 giugno 1959, n. 450, che riguarda l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina. Gli articoli richiamati da questa legge riguardano esclusivamente la procedura di accertamento della frode fiscale.

Queste, onorevoli colleghi, grosso modo, sono le norme notevolmente severe che vengono richiamate dal disegno di legge sottoposto al nostro esame. Ho già detto all'inizio di questa relazione che, cogliendo l'occasione dalla necessità di classificare questi grassi alimentari per l'industria in maniera diversa dalla classificazione seguita per la margarina (chiamiamola così) da tavola ai fini dell'esenzione dell'imposta di fabricazione, in relazione all'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno Marzotto, il Governo bene ha fatto a disciplinare in maniera ancora più rigida questa materia.

Se è vero che lo scopo che questo provvedimento si propone di raggiungere è di carattere eminentemente fiscale e se è vero, come è vero, che il Governo non si è limitato a fornire una pura classificazione diversa dei grassi alimentari per l'industria, ma ha voluto nello stesso tempo cautelarsi anche sotto il profilo delle frodi fiscali, penso che questo disegno di legge possa essere approvato senz'altro dalla Commissione.

Questa è la portata effettiva di questo disegno di legge, e io penso che facendoci anche noi carico delle preoccupazioni che hanno un po' caratterizzato l'andamento della discussione – in verità non troppo approfondita – da parte della Commissione Igiene e sanità, possiamo invitare il Governo ad approntare al più presto possibile un provvedimento legislativo da sottoporre all'esame delle Camere che regoli tutta la materia della produzione, del deposito e del commercio dei prodotti alimentari ai fini di evitare e reprimere le frodi. Ma questo è un problema che esula dalla materia che è oggetto della nostra discussione. Prima di concludere la mia fatica desidero sottoporre agli onorevoli colleghi alcuni dati tecnici che mi sono pervenuti, e serviranno a noi tutti per impostare la discussione.

Il primo prospetto si riferisce ai componenti della margarina industriale, ovvero il grasso alimentare per l'industria, che sono:

olio di arachide estero idrogenato;
olio di arachide nazionale idrogenato;
olio di cocco raffinato;
olio di cocco raffinato idrogenato;
olio di palma raffinato;
olio di palma raffinato idrogenato;
olio di soia;
olio di girasole;

olio di sesamo;
olio di mais;
olio di balena raffinato;
sego;
strutto.

Per quanto riguarda la suddivisione del consumo del grasso alimentare per l'industria tra le varie categorie utilizzatrici, per l'anno 1958 abbiamo le seguenti cifre:

Industrie dolciarie . .	Quintali	80.000
Piccoli laboratori, artigiani, pasticceri, ecc. . .	»	140.000
Enti, ospedali, mense, istituti di beneficenza, conventi, ecc.	»	50.000
IN TOTALE. . .	Quintali	270.000

Infine, per quanto riguarda la produzione, importazione ed esportazione della margarina si hanno i seguenti dati (in quintali):

	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
Produzione di margarina da tavola	*n*	*n*	*n*	3.000	24.000	60.000	130.000
Produzione di margarina industriale *alias* grasso alimentare per l'industria.	120.000	160.000	190.000	217.000	236.000	250.000	270.000
Importazioni.	—	—	—	*n*	*n*	2.000	5.000
Consumo totale margarina . . .	120.000	160.000	190.000	220.000	260.000	312.000	405.000

Nel quadro la lettera *n* indica una produzione insignificante. Da tener presente che l'esportazione della margarina, sia da tavola che industriale, è quasi nulla. Per il 1959 si prevede un'importazione di circa 8000 quintali di prodotto.

Concludendo, ritengo opportuna l'approvazione di questo disegno di legge con riserva di insistere, ancora una volta, presso il Governo perché al più presto prepari un provvedimento legislativo da sottoporre al Parlamento per la soluzione degli altri problemi – veramente importanti – che rimangono aperti e che il Parlamento ha l'obbligo di risolvere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Merenda per la bella e completa relazione. Relazioni di questo genere – e questa non è la prima che ella fa, onorevole relatore – ritengo conferiscano un crisma di serietà e competenza ai nostri lavori e al democratico procedere delle discussioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTAGNO. Vorrei, pregiudizialmente, ricordare che nella passata riunione della nostra Commissione, la discussione fu rinviata in quanto il relatore era assente e l'onorevole rappresentante del Governo ebbe a comunicare che di lì a pochi minuti avrebbe dovuto presiedere al Ministero una riunione di tecnici del Ministero della sanità e del Ministero dell'industria per esaminare a fondo la questione del disegno di legge dopo il parere negativo espresso dalla Commissione Igiene e sanità.

Credo che ora sarebbe utile conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo quali risultati abbia dato questa discussione, quali propositi abbia determinato nel Governo e quali elementi se ne possano ricavare per un esame più approfondito di questo disegno di legge.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Effettivamente quella mattina vi fu al Ministero delle finanze la riunione con i rappresentanti del Ministero della sanità per una discussione tecnica. In quella sede si è constatato quanto già ha riferito l'onorevole relatore, cioè che, sostanzialmente, la decisione della Commissione Igiene e sanità era frutto – diremo così – di un equivoco determinato soprattutto dal titolo del progetto di legge che faceva ritenere che tutti i cosidetti « grassi industriali » – cioè anche quelli che servono per usi completamente diversi, come vernici o simili – potessero essere usati anche come grassi alimentari.

Evidentemente si trattava di un equivoco, in quanto la materia sanitaria che riguarda la margarina, e nel caso specifico quella tale qualità di margarina che viene adibita ad usi industriali, è regolata dalle leggi cui è stato fatto cenno nella esposizione dell'onorevole relatore. È stato proprio per togliere qualsiasi dubbio su questo punto che è stata proposta – come riferito dal relatore – la modificazione del titolo del disegno di legge da « grasso alimentare industriale » in « grasso alimentare per l'industria ».

È stato precisato, attraverso un emendamento di cui credo che l'onorevole relatore si farà presentatore, che quella che poteva sembrare una incertezza dei membri della Commissione per la sanità, quando hanno esaminato il disegno di legge (che cioè questi grassi potessero estendersi alla panificazione), è invece una impressione esatta. Ad ogni modo anche questo verrà chiarito in sede di discussione dell'emendamento di cui ha parlato il relatore.

Quindi, sostanzialmente, la consulta tecnica dei funzionari del Ministero della sanità ha chiarito la portata del provvedimento nonché le norme che, anche sotto l'aspetto igienico-sanitario, regolano questa materia; e si è constatato che il timore espresso dalla Commissione Sanità era dovuto – ripeto – ad un equivoco.

È stato anche perfettamente chiarito che, per quanto riguarda la parte igienico-sanitaria, le norme che regolano la materia sono quelle espresse in modo veramente brillante dall'onorevole relatore, col quale mi congratula per la bella relazione.

Vorrei ancora aggiungere che in quella riunione – alla quale partecipava anche il Direttore generale della sanità pubblica – i tecnici hanno anche riconfermato che le norme igienico-sanitarie che riguardano la materia della margarina (e quella dei grassi alimentari, per quel che riguarda il nostro lavoro odierno) sono tali da dare una garanzia al consumatore; e vorrei anche dire che, sostanzialmente, esse non solo sono in linea con le norme esistenti in tutti gli altri paesi – come del resto ha già detto il relatore – ma che le nostre norme sono anche più restrittive e più cautelative di quelle vigenti all'estero.

Spero, con questo, di aver dato risposta alla cortese richiesta dell'onorevole Castagno.

SULOTTO. Vorrei prendere lo spunto dalle dichiarazioni del relatore e anche da quelle del Governo, per esprimere il mio dissenso in relazione ai criteri in base ai quali il Governo ha creduto di risolvere questo problema, in particolare riferendosi al voto del Parlamento circa l'impegno di esentare dall'imposta di fabbricazione la margarina per uso industriale.

Il disegno di legge in esame, come ha già rilevato il relatore, pone di fronte a noi due ordini di problemi: il primo è quello sanitarno, e relativi controlli; il secondo quello fiscale. Sulla prima questione mi pare un po' spicciativa la dichiarazione del Governo in base alla quale dovremmo essere rassicurati circa il parere ostile della Commissione della Sanità. Noi non possiamo non tener conto di questo parere, che d'altra parte si inquadra nell'azione più generale che viene reclamata dall'opinione pubblica contro tutte le sofisticazioni e, in certi casi, contro l'introduzione nei cibi di sostanze dannose alla salute pubblica.

Ora ci si dice che c'è stato un equivoco. È bene che l'equivoco venga risolto dalla Commissione Sanità del cui parere unanime non possiamo non tener conto dopo che essa ha visto nella composizione della margarina per uso industriale degli aspetti gravi relativamente alla commestibilità di questo tipo particolare di prodotto.

E il parere della Commissione Sanità – e questo è l'aspetto più grave – non soltanto indica a noi e al Governo la necessità di rivedere tutta la questione, ma coinvolge la margarina nel suo complesso, cioè anche quella disciplinata attraverso la legge del 1951, quella da tavola per uso diretto.

Per cui non possiamo con tutta tranquillità dimenticare il parere della Commissione della Sanità. C'è stato un equivoco? Lo risolva la stessa Commissione, perché noi in coscienza non possiamo essere tranquilli, specialmente se si tiene conto delle frodi e sofisticazioni che purtroppo si continuano a registrare, per esempio per quanto riguarda il burro.

Per cui allo stato dei fatti siamo costretti a respingere tutte le parti del disegno di legge – e in particolare l'articolo 1 – che hanno provocato il parere contrario della Commissione per l'igiene e la sanità.

Ma diciamo di più: deve essere affrontato il problema generale della produzione della margarina, che è disciplinata dalla legge del 1951. Quindi, anche in questa sede, ci associamo alla decisione unanime presa dalla Commissione Igiene e sanità che invita il Governo a voler rivedere, in diversa maniera, la legge del 1951 sulla produzione ed il commercio della margarina presa nel suo complesso; sia per quanto riguarda quella per uso diretto che quella per uso industriale.

E allo scopo di accogliere le preoccupazioni e le proteste manifestate dall'opinione pubblica, da tecnici e da sanitari i quali, in contatti da noi avuti, hanno espresso un parere molto diverso da quello dato all'onorevole Sottosegretario e dallo stesso riferito, mi permetto di ribadire l'esigenza di dar vita ad una commissione parlamentare di inchiesta per accertare:

1°) da un lato la commestibilità, le frodi, le sofisticazioni e dall'altro gli strumenti che lo Stato ha a disposizione (e che sono sufficienti) per reprimere questi veri e propri attacchi alla salute pubblica;

2°) i mezzi da assumere per porre un po' d'ordine nel delicato campo dell'alimentazione.

Sulla questione della legge del 1959 che istituiva l'imposta di fabbricazione in lire dodicimila al quintale sia per la margarina per uso diretto che per quella per uso industriale, noi votammo contro sia perché tale imposta appesantiva, in tutti i campi, il tenore di vita delle masse più povere che utilizzano la margarina, sia perché essa avrebbe fatto aumentare anche il prezzo del burro, il che è regolarmente avvenuto; e ancora colpiva non soltanto la margarina per uso diretto, ma anche quella per uso industriale già disciplinata dalla legge del 1951, venendo a creare un carico insopportabile anche per l'industria che serve un larghissimo strato della popolazione.

Tutti gli emendamenti da noi allora presentati furono sistematicamente respinti, e venne accolto dal Governo solamente un ordine del giorno che lo invitava a predisporre iniziative atte ad esonerare dall'imposta di fabbricazione la margarina per uso industriale.

A quanto risulta, ci sono state delle disposizioni interne del Ministero delle finanze per evitare che queste industrie fossero obbligate ad adempiere alle disposizioni di legge; ed in realtà gli industriali si sono rifiutati, fino a questo momento, di pagare le 12 mila lire a quintale, anche se sono fioccate multe da tutte le parti perché la finanza non ha tenuto conto delle disposizioni interne del Ministero ed ha cercato di applicare la legge.

Sul fatto di regolarizzare la questione sul piano fiscale siamo perfettamente d'accordo; ma non possiamo essere d'accordo sia con la soluzione proposta dal Governo che con quella accettata dal relatore. Il Governo sceglie un modo stranissimo per risolvere il problema e far fronte all'impegno assunto in Parlamento in conseguenza di un preciso e specifico ordine del giorno: cambia il nome alla margarina per uso industriale.

Secondo noi basterebbe – ed è questa la proposta che facciamo – per assolvere al preciso impegno del Governo di fronte al Parlamento, un disegno di legge molto semplice, consistente in un articolo unico – od eventualmente con qualche articolo aggiuntivo relativamente ai controlli di carattere fiscale – così formulato all'incirca: « a parziale modifica della legge 11 giugno 1959, n. 450, è esentata dall'imposta di fabbricazione la margarina per uso industriale, che deve essere confezionata e venduta in pani del peso non inferiore ad un chilogrammo ». Va notato, in proposito, che i piccoli industriali chiedono che si rimanga al peso minimo dei pani limitato ad un chilo come stabilito dalla legge del 1951.

Questa noi riteniamo possa essere la soluzione: cioè stralciare dal disegno di legge governativo la parte finanziaria e fiscale per far fronte all'impegno assunto dal Governo in Parlamento alleggerendo così i costi di produzione. Però, si rende necessario – con un provvedimento a parte – rivedere con urgenza tutto il settore della produzione della margarina non soltanto della margarina per uso industriale, ma anche quella « da tavola », nel quale provvedimento, tra l'altro, potrebbero trovare accoglimento tutti i concetti espressi dal relatore circa il rigoroso controllo oggi esistente per quanto riguarda la produzione del burro.

In altri termini, siamo d'accordo per quanto riguarda la parte fiscale di questo disegno di legge, ma poniamo con forza l'accento sulla necessità di disciplinare tutta la materia sulla quale – è opportuno ribadirlo – la Commissione Igiene e sanità dovrebbe precisare se mantiene fermo o meno il suo primitivo parere. È chiaro, onorevoli colleghi, che senza una presa di posizione netta da parte di quella Commissione, non possiamo legiferare con animo tranquillo, poiché – in definitiva – quella che è in giuoco è la salute dei cittadini. Né possiamo responsabilmente lasciare cadere nel nulla un parere espresso da una Commissione competente con il quale si afferma, in maniera chiara e netta, che le sostanze contenute in questo nuovo tipo di margarina per uso industriale sono nocive all'organismo umano.

CERAVOLO DOMENICO. Sono convinto che la discussione stia procedendo con gli occhi, per così dire, un po' chiusi; e, anzi, vorrei aggiungere: volutamente chiusi; di fronte ad un problema che involge delicati

e gravi aspetti igienico-sanitari, sembra ci si voglia porre soltanto con un atteggiamento fiscale. Pur se il parere della Commissione Igiene e sanità non è vincolante si tratta sempre, secondo me, di un parere che deve essere tenuto nella dovuta considerazione. Ma cosa ha fatto il Governo di fronte a questa responsabile presa di posizione?

Di fronte ad un parere che non avrebbe potuto non avere un peso determinante, sia pure di riflesso, sulla nostra Commissione, si è limitato a dare una interpretazione che non esito a definire offensiva nei riguardi di quella Commissione, avallando l'opinione del relatore che ha sostenuto trattarsi di un semplice errore. Infatti, con un modo che per la verità ci sembra alquanto azzardato, il relatore (e anche il Governo) ha sostenuto senza perifrasi che la Commissione Igiene e sanità avrebbe fatto una deplorevole confusione fra grassi alimentari e grassi industriali, cioè tra un prodotto commestibile e un prodotto non commestibile.

Mi domando però, onorevoli colleghi, fino a che punto sia lecito attribuire a quella Commissione, presa nel suo complesso, (e ammesso e non concesso che di errore tanto grossolano trattisi) uno sbaglio così grave e perché – in tal caso – non si debba far prendere atto alla Commissione Igiene e sanità dell'errore commesso, dandole la possibilità di esprimere un altro parere, magari favorevole alla tesi del Governo.

Ma, per la verità, onorevoli colleghi, non credo che si tratti di un errore; secondo me è molto più probabile che la Commissione Igiene e sanità, ben conoscendo i termini del problema, abbia cercato di ridimensionare in termini di nocività, lo stesso concetto medico alimentare, riferentesi alla margarina, sostenendo l'opportunità che essa sia prodotta soltanto con grassi di origine vegetale. È noto a tutti, infatti, che attualmente i grassi animali sono, sul piano sanitario, sotto inchiesta, tanto che lo stesso professor Frugoni, nel corso dell'ultimo simposio sulle malattie cardiache, non ha esitato ad attirare l'attenzione dei medici e del pubblico sulla pericolosità dei grassi animali, nel campo delle patologie cardiovascolari.

Nessuna meraviglia quindi, così stando le cose, che l'affermazione fatta qui, secondo cui la Commissione Igiene e sanità avrebbe preso un abbaglio, appaia quanto meno troppo sbrigativa e semplicistica.

Rimane la parte fiscale del provvedimento, che noi, in linea di massima, possiamo anche accettare. Dobbiamo però subito aggiungere che non è assolutamente possibile approvare un provvedimento di legge soltanto sulla base di una logica fiscale quando nello stesso tempo si tralasciano importanti aspetti igienico-sanitari. Aspetti che, quanto meno, ci consigliano una certa prudenza dato che, poste a confronto le esigenze del fisco e quelle della salute dei cittadini, non si può non optare per queste ultime.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, vorrei aggiungere che, anche per il merito, la relazione mi ha convinto solo in parte. E ciò perché, secondo me, il punto più importante che il relatore avrebbe dovuto toccare, è stato trascurato. Il relatore in sostanza dice: con questo provvedimento, oltre a risolvere l'aspetto fiscale, siamo in grado di garantire un controllo rigido sui grassi impiegati per la produzione della margarina per l'industria, ma non ha ovviamente tenuto conto che con ciò si apre un nuovo ed ampio varco alla già dilagante sofisticazione, poiché alle varie denominazioni esistenti se ne viene – in pratica – ad aggiungere un'altra.

MERENDA, *Relatore*. Non aggiungiamo niente: ci limitiamo a dare una definizione!

CERAVOLO DOMENICO. In ogni caso questo si sarebbe dovuto precisare nel testo di legge, che invece, così com'è, lascia completamente scoperto questo punto. Del resto, incertezze ed imprecisioni sono affiorate sin dalla prima elaborazione del provvedimento. Tanto è vero che il Governo, colto appunto da notevoli dubbi, nella precedente seduta ha chiesto il rinvio della discussione per aver modo di interpellare i cosiddetti tecnici, dimostrando (tra l'altro) che – prima – questi tecnici non erano stati interpellati. Del resto, a prescindere da quest'ultimo rilievo, talune implicite incertezze, per non dire inesattezze, emergono dalla stessa relazione che accompagna il provvedimento, quando dice: « la suindicata diversa denominazione trova anche giustificazione nel fatto che la margarina per uso alimentare diretto ha normalmente una composizione diversa da quella per uso industriale, essendo la prima costituita da grassi vegetali, mentre nella seconda trovano largo impiego grassi animali ».

Come è possibile conciliare questa affermazione con il testo del provvedimento sottoposto al nostro esame che non fa distinzione alcuna (a parte i rivelatori) tra l'uno e l'altro tipo di margarina?

MERENDA, *Relatore*. Si tratta di un errore, perché...

CERAVOLO DOMENICO. Onorevole relatore, io ho parlato di incertezza, non ho par-

lato di cattiva coscienza. Ed io sono d'accordo nel dire che non si deve dare la stessa eccezione alla margarina vegetale e a quella fatta con grassi animali. Ma guardiamo gli articoli del disegno di legge e vedremo che per margarina si intende una miscela di grassi non esclusivamente vegetali bensì vegetali ed animali, per cui è lecito supporre che con la frase contenuta nella relazione, di cui ho fatto cenno, altro non si vuol dare se non un contentino con il valore e le conseguenze pratiche che tutti possiamo immaginare.

L'articolo 12 parla di « grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini » cioè ingloba tutta una serie di grassi che si prestano benissimo ad essere sofisticati. E, da un certo punto di vista, ironia a parte, sono d'accordo con il relatore quando dice che le sofisticazioni non saranno più possibili. Esse saranno tutte legalizzate !

Così saranno ammessi tutti i grassi di origine animale idrogenati i quali – sulla base di questo disegno di legge – saranno ammessi per l'industria dolciaria e anche nella produzione della margarina per il consumo diretto, tutta la differenza riducendosi, in fondo, in una questione di pezzatura e di etichetta. Lo strumento legislativo, infatti, non garantisce nessuna differenza tra margarina del primo e del secondo tipo poiché, con il provvedimento che ci viene proposto, anche la margarina da tavola (che dovrebbe contenere esclusivamente grassi vegetali) potrà essere fabbricata con vilissimi grassi di origine animale, idrogenati e soggetti a irrancidimento e ad esterificazione. Sostanze che di solito vengono ricavate dalle « paste bianche » e sommate a glicerina, glicole etilenico e talvolta persino ad alcole metilico.

Se diamo uno sguardo a tutta la legislazione precedente, anche a quella precedente all'ultima guerra mondiale, ci accorgiamo che nella fabbricazione dei succedanei del burro era assolutamente vietata l'immissione delle sostanze sopra dette con l'unica eccezione rappresentata dai biscotti e dai prodotti a lunga conservazione. Parallelamente allo sviluppo della chimica e della produzione dei prodotti sintetici viene concesso, limitatamente per i biscotti e la pasticceria a lunga conservazione, l'impiego di grasso di bue e di maiale, rimanendo rigorosamente esclusi tutti gli altri.

Oggi assistiamo a questo fenomeno che ha del paradossale: mentre, come ho già detto prima e come è universalmente noto, la medicina sta orientando le sue ricerche sulle conseguenze patologiche dovute all'ingestione di grassi animali, si apre la porta all'immissione di questi grassi senza discriminazione alcuna.

È giusto perciò, onorevoli colleghi, di fronte ad un simile stato di cose, considerare questo disegno di legge soltanto da un punto di vista fiscale ? Concordo peraltro – e l'ho già più volte detto – sull'opportunità di concedere gli invocati sgravi ai fabbricanti, anche perché ciò discende da un preciso impegno assunto dal Governo di fronte alla Camera. Ma perché, per giungere a questo scopo, scegliere proprio la strada più cattiva, più tortuosa, più infida quando sarebbe estremamente facile ottenere lo stesso risultato seguendo la via più breve e più semplice ?

Si vogliono concedere agevolazioni fiscali, poniamo, all'industria dolciaria ? Ebbene si diminuisca il prezzo dello zucchero. E non ci si venga a dire che le nostre sono paure infondate perché, ad esempio, in Olanda la margarina è di provenienza animale. Intanto, ci sarebbero da fare utili confronti statistici tra gli indici di mortalità per cause cardiache di questo paese con il nostro; e poi la margarina olandese è di origine vegetale o al massimo fatta con grassi animali naturali, non sintetici.

Voi direte: ma la definizione dei fattori patologici dei grassi animali è ancora *sub iudice*. Al che non esito a rispondere che proprio in questo caso il legislatore, lungi dall'essere *pro reo*, debba essere senz'altro *contra reum*. Non è lecito infatti attendere che si veda in *corpore vili* l'esito di queste ricerche e solo quando avremo accertata una larga mortalità, dovuta a fenomeni sopra descritti, prendere provvedimenti adeguati.

Quindi, nel dubbio, fino a quando i medici non daranno un responso uniforme dovremo dire: « sospendiamo », se abbiamo veramente il coraggio di intervenire, affinché siano offerti ai cittadini dei viveri con le caratteristiche dietetiche necessarie.

E debbo chiedere: proprio nei dolciumi dobbiamo inserire questi grassi ? Su una cosa siamo d'accordo: che essi sono impoveriti dalle vitamine e dalle lecitine che costituiscono il complesso dei principî nutritivi del grasso, e ai quali ci riferiamo quando parliamo di olio e di grassi genuini, ricchi di vitamine *A* e di vitamine *D* che sono necessarie alla crescita e all'irrobustimento dei ragazzi.

Un semplice esempio: l'olio di oliva che viene raffinato con la manipolazione chimica più elementare, viene privato quasi completamente della vitamina *A*.

Altro inconveniente: tutte le manipolazioni chimiche si compiono in presenza di un catalizzatore pericoloso: il nichel, largamente usato nella idrogenazione. La legge prevede l'eliminazione del catalizzatore, ma l'individuazione della assoluta eliminazione è fatta con un sistema chimico che non riesce a rintracciare quelle piccolissime parti che possono essere, invece, rintracciate in laboratorio.

La legge non prevede nulla contro questa pericolosità. È necessario rendersi conto che non si può parlare solo dell'aspetto fiscale del problema, mettendo a tacere tre quarti della nostra coscienza, ed approvare un provvedimento di questo genere, per il quale mille altre soluzioni potrebbero essere adottate per facilitare l'industria dolciaria(come ad esempio – ripeto – una riduzione del prezzo dello zucchero). Non dobbiamo dare l'impressione allesterno che, mentre il Ministero per l'igiene e la sanità si preoccupa di salvaguardare la salute pubblica, il Ministero per l'industria e il commercio lo scavalca autorizzando l'uso di queste materie già incriminate.

Noi non vogliamo in questa sede pronunciare sentenze (c'è una proposta di inchiesta parlamentare: vedremo cosa dirà il Governo anche per tranquillizzare l'opinione pubblica) sui grassi idrogenati o sulla margarina, però questi dati esistono e non si possono nascondere a meno di non voler essere tacciati di irresponsabilità o di complicità. Quindi: non aspetto fiscale, ma aspetto generale. Purtroppo compete a noi, come Commissione Industria, il legiferare anche su cose che interessano l'igiene e la sanità, ma il parere della Commissione Igiene e sanità è per noi vincolante, anche se solo moralmente.

PRESIDENTE. A prescindere dal resto, ella accetta, onorevole Ceravolo, l'impostazione di sospensione sotto l'aspetto fiscale, come già è stato chiarito dall'onorevole Sulotto, oppure preclude anche alla conseguenzialità fiscale?

CERAVOLO DOMENICO. Preferirei che la questione venisse regolata temporaneamente in via amministrativa; in via subordinata sono d'accordo per un provvedimento legislativo di sospensione.

CREMISINI. Desidero esprimere la mia profonda perplessità nell'addentrarci nella discussione dell'articolazione di questa legge perché, se è vero che il parere espresso dalla Commissione Igiene e sanità non è vincolante, tuttavia è innegabile che questo parere (espresso in maniera negativa) ha sollevato un interesse particolare da parte dell'iponione pubblica.

Io poi ho ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole Merenda; ma il relatore ha impostato tutta la sua relazione su di un equivoco in cui sarebbe caduta la stessa Commissione Igiene e sanità. La stessa impostazione è stata data nelle dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario a nome del Governo.

Ora, mi domando: se così stanno le cose, mi sembra logico, sensato e doveroso mettere la Commissione per l'igiene e sanità di fronte a questo fatto particolare e occasionale che è alla base dell'equivoco piuttosto grave e pesante nel quale è caduta. Queste stesse dichiarazioni fatte dal Governo e le stesse illustrazioni dell'equivoco fatte dal relatore, mi sembra che dovrebbero trovare la loro prima e più logica sede nella Commissione per l'igiene e sanità che dovrebbe, in conseguenza, modificare questo suo parere, evitandoci di assumere una responsabilità in materia e da un punto di vista soprattutto tecnico. Dopo di che potremo, eventualmente, discutere l'articolazione di questa legge.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, indubbiamente c'è una aspettativa particolarmente nella media e piccola industria per la risoluzione di questa pesante situazione; ma è necessario che questa decisione si attui stralciando dalla legge tutto ciò che non è strettamente necessario per produrre l'auspicata sospensiva fiscale destinata a normalizzare una situazione che – come tutti riconoscono – deve essere rapidamente sanata.

Propongo, pertanto, una sospensione della discussione in attesa che la Commissione Igiene e sanità esprima nuovamente il suo parere in proposito, alla luce dei nuovi chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dal relatore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FARALLI

ROSELLI. Mi sono fatto sostituire alla Presidenza della seduta perché desidero intervenire, a titolo personale, con qualche osservazione:

1°) Ammesso che vi sia dell'incertezza – per ripetere le garbate parole dell'onorevole Ceravolo – nel Paese, allarmato (direi anche giustamente) e il cui allarme è rispecchiato nella decisione della Commissione Igiene e sanità e confermato dal parere della Commissione Giustizia, mi chiedo come si potrebbe rimandare una legge alla Commissione Igiene e sanità se non dichiarandoci noi incompetenti e rinviando, quindi, tutta la discussione della legge stessa. E, d'altra parte, non vorrei che la Commissione, per questa preoccupazione, li-

mitasse automaticamente le proprie possibilità di intervento su una materia che – come tutti hanno sentito – investe più di 30 ditte margariniere e dolciarie di tutta Italia con la produzione di 400 mila tonnellate di prodotto. È un problema fiscale che interessa noi direttamente e non vedo come si possa evitarlo soltanto con un rifiuto ad entrare nel merito e deliberare.

Per di più, in questo particolare momento, in occasione delle festività, con una pendenza finanziaria in sospeso – di cui sarei grato all'onorevole Sottosegretario di farci conoscere l'entità – che a sua volta tiene in sospeso tutta la materia industriale di cui stiamo trattando, non so se un nostro rifiuto sarebbe produttivo agli effetti dello sviluppo del mercato, specie dopo la manifestazione di un largo consenso che mi pare si possa enucleare dagli interventi, sulla necessità di esonerare dall'imposta di fabbricazione la margarina industriale; e ciò anche in omaggio al voto espresso dalla Camera e al desiderio del Governo.

Certo sarebbe semplice risalire al nocciolo della questione ed arrivare al semplice concetto del provvedimento fiscale: stralciamo la margarina industriale ed esoneriamola dall'imposta di fabbricazione in attesa che tutta la materia delle frodi venga considerata da una commissione di inchiesta che dipani la dolorosa matassa della quale l'onorevole Ceravolo ci ha informati.

Credo però che, se cominciassimo ad esaminare il testo del provvedimento da questo punto di vista arriveremmo, forse, non dico a riformarlo interamente, ma certo a riprendere molte disposizioni.

Se, poi, volessimo adottare ulteriori restrizioni in questo settore, dovremmo arrivare al problema della pesatura e della stampigliatura dell'involucro, a quello della denominazione; dovremmo arrivare – e in fondo non sarebbe eterogeneo – ad insistere e a definire che l'indicazione relativa all'olio di sesamo e alla fecola fosse inserita per distinguere la margarina per uso industriale dall'altra.

E voglio aggiungere che, se in conseguenza di tutte le preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, volessimo raggiungere un determinato livello tecnologico, dovremmo parimenti raggiungere un adeguato livello per quanto riguarda sanzioni, arresti, ecc., il che comporterebbe la creazione di tre o quattro articoli che aggiunti ai due o tre di una legge ridotta ci porterebbero – pur sempre – ad un provvedimento di sette od otto articoli, o di un solo articolo ma molto complesso.

Mi pare che le riserve dell'onorevole Ceravolo debbano essere condivise da tutti; ma dobbiamo ammettere che camminiamo su un terreno già ricco di leggi, sia pure fiscali, e i grassi idrogenati già esistono come conseguenza di una « famigerata legge » come ha detto l'onorevole Castagno.

Comunque, questi grassi idrogenati, in questo disegno di legge, non sono neppure menzionati; e allora non vedo come si possa enucleare, seguendo le preoccupazioni dell'onorevole Ceravolo, la parte sana da quella malata: bisognerebbe addirittura modificare il concetto di margarina.

Ciò che preoccupa l'onorevole Ceravolo sono i catalizzatori, gli additivi, l'idrogenazione spinta, l'esterificazione portata a livelli evidentemente dannosi.

Ma come fare a stralciare tutto questo?

Io direi che, se veramente vogliamo svolgere la discussione in relazione al panorama, in fondo largamente comprensivo, che qui si è già stabilito, noi potremmo decidere oggi in poche ore, potremmo cercare di stringere, di sunteggiare riportandoci a criteri specifici. Tuttavia non mi sentirei di annullare l'articolo 6, relativo al contrassegno di Stato per la margarina, che costituisce pur sempre una remora. Quindi, in conseguenza, gli articoli 8 e 9 dovrebbero rimanere.

Credetemi, onorevoli colleghi, vi sono derivazioni tecnologiche che ci trascinerebbero molto lontano se volessimo definire il settore sano per escludere quello malato. Questo vorrei ricordare ai colleghi perché se ne rendano conto. In realtà, ci troviamo di fronte al seguente dilemma: o noi « bruciamo » la legge, e mi parrebbe uno sciupare, un incidere negativamente sul piano legislativo, o noi la emendiamo, sia pure tenendo in debito conto queste preoccupazioni.

Non esito a condividere talune delle perplessità qua e là affiorate nel corso della discussione e così brillantemente sostenute, ma secondo me, il tessuto sostanziale del disegno di legge merita di essere approvato. Sarebbe un errore – e di ciò onorevoli colleghi, sono pienamente convinto – spingere la nostra posizione critica all'estremo fino al punto cioè da spaccare questo congegno che in breve potrebbe, invece, ricevere da noi un assenso sostanzialmente basato – giova ribadirlo – sull'aspetto tecnologico e fiscale che caratterizza il disegno di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei soltanto fare una precisa-

zione sui motivi che hanno doverosamente indotto il Ministero delle finanze a predisporre il disegno di legge in esame.

Prima di tutto, è opportuno porre in evidenza la situazione di preoccupazione e di disagio nella quale si trovano attualmente gli organi della Guardia di finanza poiché l'imposta di fabbricazione, che dovrebbe colpire tutti i tipi di margarina, tanto quella che serve alla produzione industriale, quanto quella che si dirige verso il consumo diretto, è temporaneamente sospesa nei confronti della margarina per l'industria. Ci troviamo, insomma, in una fase di sospensione per via di un tacito accordo; ma non si può continuare in questo modo.

Occorre perciò differenziare, ai fini di una migliore applicazione dell'imposta, la produzione margariniera in modo che ai nostri agenti fiscali sia possibile individuare ciò che è imponibile da ciò che non lo è. Questi, in sostanza, sono i termini obiettivi della questione. Né il Ministero delle finanze, nell'ambito delle proprie competenze, potrebbe andare oltre avventurandosi ad affrontare, per esempio, il problema ben più vasto della commestibilità della margarina. È ovvio, quindi, che se per caso (dico questo in linea di pura ipotesi) il Parlamento ritenesse di vietare l'impiego dei grassi di cui trattasi nel nostro paese, verrebbe a cadere, per logica conseguenza, tutta l'impalcatura fiscale. Ma finché questo divieto non è stato manifestato, finché il prodotto è posto in commercio, finché le leggi vigenti obbligano l'imposizione fiscale, dobbiamo cercare di stabilire gli elementi distintivi dell'uno e dell'altro tipo ai fini della giusta percezione dell'imposta.

Il provvedimento, perciò, non vuole né potrebbe affrontare il problema della margarina dal punto di vista della sua composizione organolettica, essendo sufficienti per noi, cioè per quanto riguarda il Ministero delle finanze, i dati forniti in merito dagli uffici tecnici competenti. Tuttavia, ciò non esclude che noi si sia fatto di tutto per documentarci, tanto che, come ha giustamente ricordato l'onorevole Gatto, abbiamo sentito il dovere di ascoltare anche il parere di altre Amministrazioni. Tutto ciò abbiamo fatto, però, cercando attraverso quello che ci veniva riferito, attraverso le indagini espletate di rimanere nell'ambito della nostra competenza e conferire, nello stesso tempo, al provvedimento un carattere che potesse essere accettato anche dagli altri ministeri. Ne fa fede il fatto che il disegno di legge è stato presentato a seguito di opportuno coordinamento tra i vari Ministeri (commercio, agricoltura, grazia e giustizia, sanità, tesoro).

Si tratta di un provvedimento, quindi, che in tanto acquisisce, elabora ed interpreta dati scientifici e tecnici, in quanto essi sono utili ai fini di una razionale applicazione dell'imposta di fabbricazione, se è vero come è vero che nessuna imposta di fabbricazione è esigibile in nessun settore merceologico se non appoggiata a determinati e ben ponderati elementi tecnici.

Per dirlo con altre parole, onorevoli colleghi, questo provvedimento ubbidisce al seguente concetto: lo Stato deve tassare la margarina da tavola e per fare ciò è necessario differenziarla, ai fini della tassazione, dalla margarina industriale. Stando così le cose diventa necessario trovare un sistema valido per rendere edotti non soltanto i nostri uffici fiscali, ma anche i consumatori, del fatto che la margarina in commercio viene divisa in due tipi diversi: un tipo per uso industriale (esente da imposta) e un altro tipo per il consumo diretto.

Come giungere a siffatta tipizzazione? Prima di tutto si è pensato di riesumare la dizione di grasso alimentare per l'industria appunto per dare già un primo avvertimento al pubblico sulla differenza esistente tra i due tipi di margarina. In secondo luogo si è stabilita una pezzatura differente e, infine, in terzo luogo, si applica sui pacchetti della margarina « da tavola » un apposito marchio di Stato con il quale si certifica l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Pensiamo così che anche l'acquirente più sprovveduto e distratto dovrebbe sapere ciò che acquista e, parallelamente, i nostri uffici dovrebbero trovarsi nella possibilità di stabilire speditamente e con certezza se si trovano dinanzi ad una frode. A tutte queste differenziazioni di carattere, diciamo così, macroscopico, altre se ne aggiungono con l'introduzione dei cosiddetti rivelatori costituiti dalla fecola di patata e dalla sesamatura: procedimenti idonei, secondo il parere dei tecnici, a distinguere, in sede di esame chimico, la margarina industriale da quella da tavola, poiché quest'ultima deve essere priva dei sopra menzionati ingredienti.

Appare del tutto evidente, stando così le cose, che dovevamo in sede di analisi del prodotto e non soltanto per una immediatezza visiva, poter stabilire con certezza un sistema idoneo ad identificare il punto di frode, senza alcun'altra pretesa e senza volere andare oltre questo obiettivo. Da questo particolare punto di vista tutta l'architettura tecnica (onde il

provvedimento, come tutti possono constatare, è diventato abbastanza lungo ed articolato), rappresenta il minimo indispensabile per fornire ai nostri uffici la possibilità di stabilire se ci si trovi di fronte alla margarina da tavola o meno, se ci sia frode o meno.

Differenziazione di composizione attraverso una differenziazione di preparazione: tutti elementi utili per identificare ciò che è tassabile da ciò che non lo è. Non si vuole – ripeto ancora una volta – andare oltre.

Per rispondere ora ad una richiesta fatta dall'onorevole Roselli, posso precisare che, in questo regime di provvisorietà applicativa dell'imposta, possiamo registrare un gettito secondo quello che dicono gli uffici, aggirantesi sui 230-240 milioni al mese che, *grosso modo*, corrisponde alle nostre previsioni. Fatti alcuni calcoli in merito, abbiamo potuto rilevare che il gettito sarebbe di gran lunga superiore se fosse possibile estendere il regime di tassazione sulla margarina, secondo i criteri sanciti da questo provvedimento.

Credo perciò, onorevoli colleghi, che la Commissione vorrà apprezzare soprattutto la portata fiscale del disegno di legge, anche se ciò facendo toccassimo indirettamente qualche altro settore. In considerazione di questo valore fiscale, penso sarebbe un grave errore fare naufragare il disegno di legge sulla base di argomenti che, in sostanza, non riguardano la competenza del Ministero delle finanze.

Fino a che la margarina si produce e viene immessa in commercio, fino a che essa viene utilizzata nelle case e nelle industrie, fino a che il Parlamento vuole che quella per uso industriale non sia tassata e l'altra sì, occorreranno gli strumenti idonei per identificare ciò che è tassabile da ciò che non lo è. E quindi, onorevoli colleghi, occorre anche approvare il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSELLI.

ANDERLINI. Il collega Ceravolo mi pare abbia offerto a tutti noi la possibilità di renderci conto di quanta complessa sia la materia che è oggi in discussione. L'analisi che egli ha fatto della falla esistente nella legislazione italiana in materia e di quelle che ancora più gravi si prospettano con l'approvazione di questo disegno di legge, mi pare abbia dovuto lasciare nell'animo della Commissione, anche di quei colleghi che sarebbero forse disposti a votare la legge così come è, delle grandi perplessità.

Non voglio ripetere, perciò, le cose che il collega Ceravolo con tanta competenza e chiarezza ha già dette, né controbattere alcuni argomenti contrari, in verità assai deboli, che sono stati esposti contro la tesi dell'onorevole Ceravolo. Preferisco piuttosto delineare, sia pure per sommi capi, un quadro generale della situazione nella quale ci siamo venuti a trovare. Un provvedimento legislativo di questo genere, per lo scalpore che ha già suscitato anche in larghi settori della stampa nazionale, espressione della situazione italiana odierna per quel tanto che in essa pesano le frodi alimentari, va considerato non in modo parziale ma inserito nel quadro molto vasto ed allarmante delle sempre più dilaganti frodi alimentari.

Fin dal dopoguerra (mi sia permesso di riprendere questo argomento) e forse si potrebbe dire prima del secondo conflitto mondiale, l'industria e la chimica sono andate acquistando un posto sempre maggiore nel quadro dei prodotti alimentari. Infatti, mentre si può affermare che cento anni fa il rapporto consumatore-produttore fosse mediato soltanto dal commerciante, oggi si è inserito tra produttore e consumatore l'industriale dell'alimentazione il quale, attraverso una serie di procedimenti chimici, trasforma le materie, le rende commestibili, le immette sul mercato in masse cospicue e crea nuove posizioni e disposizioni al mercato alimentare.

Non possiamo, certo, dire di no all'industria alimentare. In tutti i paesi moderni essa è andata progressivamente acquistando una sempre crescente rilevanza. Ma di limiti è giusto parlarne. Quali sarebbero, secondo me, i limiti da porre all'azione dell'industria in questo particolare settore? Per lo meno tre: 1°) che si limiti l'avanzata dell'industria in questo campo che porta squilibri tra i grassi di origine animale e quelli prodotti dall'agricoltura. Il che, in parole povere, significa caduta dell'olio, del vino, di altri prodotti e messa in crisi di settori importanti dell'economia nazionale; 2°) che il prodotto finito non contenga elementi nocivi alla salute; 3°) che il prezzo finale sia quello più vicino possibile al costo reale.

Con prodotti finiti, spesso simili a quelli dell'agricoltura, capita che tra i prezzi agricoli e i prezzi industriali si determini un divario nel quale si inserisce la grossa speculazione degli industriali. Non mi occuperò dei rapporti industria alimentare-agricoltura (che ci porterebbero molto lontano), mi limiterò più semplicemente a considerare due aspetti di questi rapporti: quello igienico-sanitario e quello relativo ai prezzi finali.

La prima domanda da fare è questa: siamo noi in grado di fare una legislazione – in questo particolare settore – pienamente efficiente? E posto che fossimo in grado di farla – e non lo siamo perché sono in sospeso dei grossi interrogativi – la struttura dello Stato italiano, gli strumenti di controllo che lo Stato ha per mettere in pratica le leggi che noi potessimo fare è tale da garantirci che effettivamente si potrà arrivare a dei risultati concreti?

La risposta che io e molti altri diamo è un « no » molto chiaro, e la stampa si è occupata ampiamente di questa questione. Sapete che la divisione repressione frodi alimentari del Ministero dell'Industria, addetta a questo settore, ha uno stanziamento di 350 milioni l'anno coi quali deve far fronte alle spese di 22 uffici periferici? Sapete che i tre quarti dei funzionari della repressione frodi non sono funzionari del Ministero ma erano fino a qualche tempo fa, dipendenti della Federconsorzi, organizzazione nei confronti della quale la divisione ha il dovere di esercitare il controllo? Ma sono venute delle rivelazioni ancor più gravi. I dirigenti degli uffici periferici della repressione frodi, nella loro maggioranza non sono funzionari della divisione, ma funzionari dell'Ente Risi e di altri organismi statali o parastatali nei confronti dei quali dovrebbero esercitare il loro controllo.

La conclusione alla quale si arriva è questa: non siamo in grado di fare una legislazione perfetta in materia; ma, anche se lo fossimo, lo Stato non ha gli strumenti per mettere in pratica le leggi stesse. Di quì la proposta inchiesta parlamentare sull'ampio arco di tutte le frodi alimentari, fatta dai deputati del mio gruppo e che, spero, verrà presa in considerazione in aula e varrà, se portata alla nostra Commissione, a dar tranquillità al Parlamento e al Governo. Non vediamo altro strumento che una seria inchiesta parlamentare che abbracci tutto il vastissimo campo delle frodi alimentari, per arrivare alla logica conclusione della creazione di un testo unico che crei una legislazione organica, senza falle e senza pecche in materia, e tranquillizzi sia i consumatori che gli uomini responsabili di tutti i settori.

C'è la questione finanziaria. Voi sapete quale è il nostro atteggiamento in materia; quando venne in aula l'argomento della tassa di fabbricazione sulla margarina noi fummo contrari. L'onorevole Taviani fece sapere a quelli fra noi che dirigevano la battaglia, che questa legge probabilmente non avrebbe avuto applicazione per quanto riguarda i grassi industriali alimentari. Forse questa fu la ragione per cui la nostra opposizione non fu totale, anche se votammo contro. Anche se l'onorevole Taviani disse che avrebbe tentato con una disposizione amministrativa di non far applicare questa tassa di fabbricazione alle margarine industriali, si sa come sono andate le cose: la Finanza non ha voluto saperne ed ha fatto fioccare delle grosse multe perché ritiene che una norma legislativa, approvata dalle Camere, non possa essere superata o violata da disposizioni di carattere amministrativo. E se questa legge è così urgente, è perché ci sono centinaia di milioni per imposte e multe che debbono essere pagati.

Se l'onorevole Taviani – e mi scusi se non uso il linguaggio parlamentare – fosse venuto quì o alla Commissione Finanze e Tesoro a dire che si era sbagliato, la questione si sarebbe risolta con un decreto legge o con una leggina di poche righe, senza mettere le industrie in questo miracolistico ingranaggio.

Pare che sia evidente una divergenza fondamentale di posizioni fra il rappresentante del Ministero delle finanze, il Relatore e l'onorevole De Maria, Sottosegretario alla Sanità. Non bisogna dimenticare che quando la Commissione per la Sanità redasse il noto parere che tutti conosciamo, era presente il sottosegretario De Maria, il quale vi si associò *toto corde*. Non sarà male che prima di venire da noi con una legge i membri del Governo si mettano d'accordo sugli atteggiamenti da assumere di fronte ad un disegno di legge di questo genere.

Le considerazioni tecnologiche del Presidente Roselli, che tendono appunto a reinserire nella discussione, e nel concetto di quell'articolo unico che noi abbiamo *grosso modo* anche proposto come subordinata, le strutture fondamentali di questa legge, trovano una grossa contraddizione in alcuni elementi che affiorano subito, nei confronti della legge del 1951, nei confronti del decreto del 1956 e dell'attuale legislazione.

Ad ogni modo il controllo igienico-sanitario, così come previsto dalla legge del 1951, si limita a controllare se le mattonelle degli stabilimenti dove si fabbrica la margarina sono bianche, verdi o azzurre e se sono rispettate, anche nei locali dei lavoratori, le condizioni igienico-sanitarie generali. Ma ben altri dovrebbero essere i controlli in questa materia così delicata. Il controllo deve essere portato sul ciclo di lavorazione e su questo deve essere basato il permesso del Ministero della

Sanità; sulle qualità della materia prima e sulle fasi di lavorazione. E, ammessa la idrogenazione e l'acidificazione, fino a che punto possono essere ammesse le altre fasi? Il giudizio non può, quindi, non essere dato sul ciclo, perché se ci mettiamo a discutere su questa materia facciamo un'altra legge che non è quella del 1951 né quella attuale, perché il concetto di un controllo igienico-sanitario sul ciclo di lavorazione è basato su una serie di norme, di limiti, di indagini tecniche che nemmeno io sono in grado di fissare per ora.

Un'altra considerazione da fare nei confronti dell'intervento Roselli. È vero che l'articolo 51 prevede la redazione di un registro di carico e scarico. Ma lo sa il relatore che l'articolo 8, e anche il successivo per quel che sono riuscito a vedere, non prevedono punizioni per nessuno? Le punizioni si riferiscono all'ultimo comma; per cui colui che non tiene a posto il registro se la passa senza punizioni.

I tecnici dicono che, in ogni fase del ciclo, non si deve mai e per nessuna ragione superare il 10 per cento di acidità; perché se si supera ciò significa che è intervenuto un procedimento di acidificazione che avrà necessariamente delle conseguenze decisive nel prodotto finito.

I principî enunciati configurano una diversa struttura legislativa della materia e si riferiscono al numero delle materie prime da ammettere nelle margarine; si riferiscono ai problemi dei registri; alla massima acidità consentita in ogni fase del ciclo di lavorazione. Ho dato alcuni elementi e auspico che si tenga conto di essi.

Per quanto riguarda l'argomento specifico della sospensione dell'imposta di fabbricazione, credo che ci si potrebbe trovare tutti d'accordo – come Commissione – nell'invitare il Governo ad emanare un decreto-legge sulla base dell'ordine del giorno dell'onorevole Marzotto, approvato a suo tempo dal Parlamento, provvedendo così a sanare una situazione incresciosa creatasi per quanto riguarda i rapporti fra il Fisco e i margarinieri.

Più in là non possiamo andare: comunque questa nostra posizione viene *grosso modo* riassunta nell'ordine del giorno che presentiamo.

MERENDA, *Relatore*. Devo un chiarimento all'onorevole Anderlini. Non mancano le sanzioni per la mancata o inesatta tenuta dei libri contabili. L'ultimo comma dell'articolo 11 prevede chiaramente delle sanzioni; in più c'è un emendamento proposto per i casi più gravi.

CURTI. Mi pare che le posizioni emerse finora dalla discussione siano queste: da una parte non si ritengono valide né le spiegazioni tecniche portate dal Relatore, né quelle dei due Sottosegretari all'Industria e alle finanze. Si dice, cioè, che questa legge apre delle possibilità alle sofisticazioni tali da non poter procedere all'esame del testo se non con l'intesa di ridurlo ad un solo articolo di ordine fiscale. Io sono stato, a suo tempo, relatore in Aula della legge di ordine fiscale ed espressi il mio pieno assenso all'ordine del giorno Marzotto, avendo anticipato nella mia relazione la necessità di esenzione fiscale per la margarina industriale; non ritengo che accettando la formulazione del collega onorevole Sulotto, di limitarsi ad un articolo unico con una esenzione pura e semplice di natura fiscale, si venga a creare un'altro inconveniente quello di allontanare il caso dalla nostra Commissione Industria limitandolo alla sfera di competenza di altra Commissione.

D'altra parte debbo osservare, egregi colleghi, che la tesi dell'onorevole Roselli è, mi pare, completa; nel senso che tutti gli articoli della legge sono una conseguenza logica della necessità di articolare un sistema – tenendo conto delle leggi esistenti – per discriminare la margarina da tavola da quella per uso industriale; ne conseguono il sigillo, il libro di carico e scarico ecc.

Quindi non è che varando un articolo unico, limitato alla esenzione fiscale, si eliminino i problemi che qui vengono risolti con gli articoli successivi del disegno di legge.

E – lasciatemelo dire – secondo me, il voler scindere nettamente la questione finanziaria da tutti gli altri problemi che si agitano in in questo campo, anche dopo il voto della Commissione Igiene e sanità, significa peggiorare la situazione.

In particolare vorrei ricordare che l'eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1954, rappresenta un miglioramento del sistema.

L'articolo 10, abrogando questo ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto presidenziale, riammette le « *paste bianche* » nella disciplina della legge. Mi pare che questo articolo 10, che è l'unico che innova, rappresenti un miglioramento e non un peggioramento rispetto al passato perché disciplina un prodotto che prima era escluso.

Molti hanno criticato l'attuale testo dell'articolo 1. Ma cosa mai sostiene di tanto rivoluzionario ed inaccettabile questo articolo? In definitiva, tutte le norme relative

ai grassi idrogenati, esterificati, ecc., contenute nella legge del 1951, restano invariate e conservano in pieno il loro rigore; mentre poi, attraverso gli altri articoli, considerati dal punto di vista tributario, vengono predisposte numerose norme migliorative.

Lo stesso relatore ha detto, è vero, che l'articolo 8 della legge già più volte citata del 1951 non comportava esenzione, ma l'articolo 11 la prevede, senza parlare delle aggravanti previste che, oltre alle ammende, comminano anche l'arresto.

Se si vuole rimanere strettamente nell'ambito tributario, credo si debba obbiettivamente riconoscere che l'attuale provvedimento migliora la disciplina della materia, ben lungi dal peggiorarla come qualcuno qui ha sostenuto.

CASTAGNO. Il provvedimento, checché se ne dica, non corregge le storture della legge vigente. Né in verità sarebbe questa la sede più opportuna per farlo. Non si tratta, infatti, di migliorare la situazione esistente, ma piuttosto di esentare la margarina per uso industriale dal pagamento dell'imposta. Ma ciò, secondo noi, si deve fare senza interferire nel campo igienico sanitario. Non sono le parole che contano, onorevoli colleghi, ma i fatti perché anche quando il Governo, a parole, sostiene di limitarsi all'aspetto tributario, rimane pur sempre il fatto incontrovertibile che il testo legislativo sconfina in un settore con norme che hanno avuto il parere contrario della Commissione Igiene e sanità.

Sono, quindi, favorevole alla tesi dell'onorevole Roselli che, in fin dei conti, ha semplificato ciò che ha detto il relatore circa l'opportunità di un più ampio esame della questione e circa la necessità di non lasciarlo ulteriormente in sospeso.

Inoltre, va dato atto del legittimo comportamento degli agenti tributari quando, sulla base delle norme vigenti, essi non tengono conto delle circolari ministeriali. Se il Sottosegretario può essere dolente di ciò (sul piano equitativo) mi pare che, dal punto di vista del nostro sistema giuridico, ciò debba essere non solo lecito ma apprezzato.

Gli organi dello Stato debbono agire secondo le leggi vigenti anche se queste creano squilibri all'interno delle fabbriche con gravi riflessi nei riguardi degli operai e delle maestranze.

Non mi pare sia questo il momento di tergiversare o di nascondersi dietro cortine fumogene per non vedere, ad esempio, la gravità del parere espresso dalla Commissione Igiene e sanità. Occorre, invece, provvedere puramente e semplicemente a sgravare l'industria margariniera dall'imposta di fabbricazione, come risulta dall'ordine del giorno approvato dal Parlamento, senza pretendere di regolamentare tutto il problema delle sofisticazioni prendendo proprio le mosse dalla materia più regolamentata.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'onorevole Ceravolo, nella sua esposizione interessantissima, ha, ad un certo momento, commentato le dichiarazioni da me fatte in precedenza dicendo che l'interpretazione che io avevo dato alla riunione tenuta al Ministero delle finanze fosse offensiva verso la Commissione Igiene e sanità.

Vorrei precisare che ritengo di aver fedelmente riferito quanto mi è stato detto essere accaduto nel corso di quella riunione e ritengo di averlo riferito, se pure con parole, forse, più infelici, negli stessi termini e modi con cui lo ha riferito il relatore, e cioè esponendo i fatti così come sono. Vorrei perciò fosse ben chiaro che non vi era nella valutazione da me fatta nè riserva mentale nè apprezzamento che non fosse meno che rispettoso verso la Commissione Igiene e sanità, dato che, a parte tutto, ho un grande rispetto del Parlamento di cui mi onoro far parte da circa un dodicennio.

Ciò premesso e considerato, mi sembra che – in fondo – noi siamo qui molto più d'accordo di quanto non appaia dal tono della discussione che, debbo sottolinearlo, si è svolta ad un livello veramente interessante e responsabile.

Su cosa, siamo d'accordo? Tanto per cominciare sul fatto che il Ministro delle finanze ottemperi ad un ordine del giorno votato dalla Camera provvedendo a sollevare dall'imposta di fabbricazione la margarina ad uso industriale. Su questo punto mi pare non sussistano dubbi. Credo di trovare la Commissione sostanzialmente d'accordo anche su un altro punto e precisamente sulla questione delle frodi alimentari, che certamente merita, dal punto di vista igienico e sanitario, un esame assai approfondito e l'emanazione di norme diverse da quelle vigenti.

Nessuno infatti, a cominciare dal Sottosegretario Valsecchi, fino a tutti gli altri colleghi molto più autorevoli da me, nessuno dico ha detto nulla contro questa affermazione. Siamo, quindi, d'accordo anche su questo punto.

Vi sono delle cose, tuttavia, sulle quali non tutti siamo d'accordo, ma credo si tratti di cose esterne, formali più che sostanziali:

non siamo d'accordo cioè sulle condizioni di tempo e di sede per tradurre in atto quei principî sui quali, come ho detto, sostanzialmente tutta la Commissione è d'accordo.

Il Governo ha presentato un disegno di legge che aveva soltanto lo scopo di ottemperare ad un ordine del Parlamento. Uno scopo, quindi, limitato. Qui, invece, la discussione si è allargata fino ad abbracciare temi che, a rigore, esorbitano dagli obiettivi limitati, ripeto, proposti dal provvedimento in esame, perché toccano direttamente la legislazione preesistente in materia alimentare e il vasto ed intricato campo delle frodi e delle sofisticazioni alimentari.

Ne deriva che ci troviamo tutti, chi per un verso chi per un altro, in una posizione sbilanciata poiché è chiaro che, a cominciare da me, non si possono non condividere talune affermazioni generali in materia di frodi alimentari che, se pure ci trovano concordi, non possono valere agli effetti del nostro voto in quanto toccano questioni che il provvedimento sottoposto al vostro esame non ha nemmeno osato sfiorare.

Se poi diamo uno sguardo attento al provvedimento ci accorgiamo che esso oltre alla sua strutturazione tecnica, presenta anche una certa unità formale. Esso è stato presentato dal Ministro delle finanze ma con il concerto del Ministro dell'industria. Quale poteva essere l'interesse del mio Ministero in ordine al disegno di legge? Soltanto quello di far sì che le industrie fossero in grado di lavorare con tranquillità, liberandole dall'attuale regime di provvisorietà e di incertezza. Per lavorare con tranquillità le industrie debbono avere la certezza della norma giuridica, debbono sapere a cosa vanno incontro se fanno o non fanno una determinata cosa. Da qui la necessità di predisporre norme chiare in modo da sapere con altrettanta chiarezza se la margarina per uso industriale debba o no pagare l'imposta.

È appena necessario aggiungere peraltro, tanto la cosa è ovvia, che gli interessi degli industriali vengono naturalmente sottoposti a quelli della salute pubblica e, quindi, mai il mio Ministero potrebbe insistere per l'emanazione di una legge che fosse pregiudizievole in tal senso.

Fin dove esista una plausibile ragione, è evidente che il Ministero dell'industria e commercio non può che trovarsi d'accordo con l'interesse del pubblico. La salute dei cittadini innanzitutto, ma è chiaro che un provvedimento inteso a tutelare la salute dei cittadini non verrebbe discusso probabilmente dalla Commissione industria, bensì dalla Commissione che ha quel compito specifico, vale a dire dalla Commissione Igiene e sanità. Non solo, ma anche a presentare al Parlamento un provvedimento del genere non sarebbe di certo il Ministro dell'industria e commercio, bensì il Ministro della sanità.

Ora vediamo di che cosa si preoccupa la Commissione. Si preoccupa che il provvedimento sia di carattere esclusivamente fiscale e che, elaborando oggi un progetto di legge che migliori, ma solo in parte, la situazione in atto, trascurando di affrontare cioè altri grossi problemi, si determini una situazione di immobilità verso il problema che maggiormente interessa. A mio avviso, si tratta di due diverse posizioni, entrambe rispettabili. Tuttavia, pur comprendendo tutte le ragioni di opportunità prospettate, io sarei d'accordo, piuttosto, con le argomentazioni dell'onorevole Curti.

Premesso questo, una cosa mi pare giusta: lasciar fare al Ministro delle finanze quello che rientra nei suoi poteri e nel suo incarico. E non sono io che debbo dire che cosa egli debba fare. Lo stesso Ministro delle finanze si è già espresso sull'argomento. Anche il Sottosegretario di Stato, onorevole Valsecchi, ha detto che occorre stare bene attenti, nell'elaborare un progetto di legge, e che occorre operare in modo da non lasciare adito alcuno a possibili frodi o evasioni fiscali. È chiaro che, nell'elaborazione di una legge, il Ministro delle finanze ha bisogno di ricorrere ad un complesso di norme e di dettagli che sono un po' il bagaglio normale dell'attività del suo Ministero, norme che tuttavia non rappresentano niente di straordinario, come nel caso di questione. Sotto tale aspetto non mi pare proprio che possano essere sollevate obiezioni.

Certo, se il Ministero delle finanze avesse fatto ricorso a vincoli eccessivi, tali da risultare di impaccio al normale andamento dello sviluppo industriale, il Ministero dell'industria e commercio non avrebbe mancato di metterne in rilievo l'inopportunità. Poiché i vincoli che vengono posti sono invece di semplice garanzia contro coloro che evadono o frodano, il Ministero dell'industria e commercio li ritiene normali e non ha nulla da dire in merito.

A mio avviso il punto è questo. Posto che siate tutti d'accordo, come avete già detto, e come la coerenza del vostro stesso atteggiamento lo impone, sul fatto che la tassazione di cui trattasi non debba essere applicata, in che modo potete voi impedire al Ministero

delle finanze di ricorrere a dei normali provvedimento che lo pongano in condizione di eseguire il suo dovere? Personalmente, posso ritenere che una soluzione accettabile sia rappresentata dalla tesi dell'onorevole Curti, la quale viene incontro alle vostre richieste. Togliete pertanto tutto quanto è di riferimento al problema sanitario (dato che questa è la vostra preoccupazione) e penso che possiate ritenervi sufficientemente sodisfatti.

Abolendo invece la tassazione, senza cercare di dare, per così dire, al Ministero delle finanze, la strumentazione tecnica, che poi fatalmente si traduce in una strumentazione giuridica, affinché possa eseguire i suoi compiti, ebbene, non mi pare che voi agiate in modo giusto, logico, coerente. Perché, ripeto, si può togliere, dal complesso del progetto di legge tutto quanto può essere fonte di preoccupazioni in relazione al problema della sanità, ma non si possono togliere quelli che son i normali strumenti, vorrei dire addirittura il bagaglio usuale, di cui si serve il Ministero delle finanze per attuare i suoi compiti; non si può, cioè, impedire al Ministero delle finanze di esercitare le sue funzioni di sorveglianza.

PRESIDENTE. Comunico che, a firma dei deputati Anderlini, Ceravolo, Castagno, Ballardini, Bertoldi, Faralli e Menchinelli, è pervenuta la seguente richiesta di sospensiva:

« La Commissione ritenendo inadeguato, dal punto di vista generale, igienico-sanitario e di difesa della pubblica salute il disegno di legge n. 1544,

tenuto conto dei pareri contrari emessi dalla Commissione IV (Giustizia) e XIV (Igiene e Sanità) e del parere favorevole della VI Commissione (Finanze e Tesoro),

delibera di sospendere la discussione invitando il Governo a sollecitamente riesaminare tutta la materia dei grassi alimentari, anche in relazione al problema più generale delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari e a provvedere nel frattempo, con i mezzi più rapidi a sua disposizione, alla sospensione della riscossione della imposta di fabbricazione di cui alla legge n. 450 dell'11 giugno 1959 sulla margarina per uso industriale ».

Anche da parte dei colleghi, Sulotto, Vacchetta, Laura Diaz e Fasano, è pervenuta una richiesta di sospensiva, la cui motivazione tuttavia è diversa. Ne do lettura:

« La XII Commissione, in relazione ai pareri espressi dalle Commissioni Sanità e Giustizia, sospende la discussione del disegno di legge n. 1544 ed impegna il Governo a rivedere sostanzialmente, mediante la presentazione di un disegno di legge, la legge 4 novembre 1951, n. 1316 che regola la produzione della margarina sia per uso diretto che industriale e, inoltre, a provvedere rapidamente con i mezzi a sua disposizione all'esonero dalla imposta di fabbricazione per la margarina di uso industriale ».

Ritengo che, a prescindere dalle motivazioni, che possono costituire dei veri e propri ordini del giorno e che potrebbero essere successivamente poste in discussione, le due richieste si identifichino nel proporre la sospensione della discussione. Ove questa sospensiva fosse accettata, si potrà addivenire alla successiva votazione di ordini del giorno motivati in base alle richieste pervenute. Ove non fosse accettata le motivazioni dovranno ritenersi decadute.

Pertanto, avverto che, ai sensi del Regolamento due oratori potranno intervenire a favore, compresi i proponenti, e due contro.

CERAVOLO DOMENICO. Parlo a favore. E per prima cosa vorrei far presente agli onorevoli colleghi una breve considerazione, resa possibile dal clima di sereno ragionamento che si è creato in questa occasione. Vediamo di trovare un punto di incontro, magari sulle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Gatto che ha dichiarato come il Governo, in seguito alla decisione della Commissione Igiene e sanità, si sia preoccupato di interpellare alcuni tecnici che hanno dato un loro responso. Ora, mi pare, non possiamo non tener conto del parere dei tecnici.

Il collega onorevole Curti ha svolto un appassionato intervento nel sincero tentativo di trovare un accordo ed è anche arrivato a dire che l'articolo 10 migliora la questione igienico-sanitaria. Potrei dire che, anziché migliorarla, la peggiora perché, se prima la pasta bianca, ottenuta con l'esterificazione, risultava esclusa, ora verrebbe inclusa.

Ma lasciando da parte il miglioramento o il peggioramento, mi pare che, anche se ci dovessimo trovare di fronte ad un provvedimento di natura strettamente fiscale, dovremmo pur sempre controllarne le conseguenze, perché il provvedimento fiscale è uno strumento di politica generale, e quindi non sfuggirebbe alla competenza della nostra Commissione.

Ora, se il Governo è preoccupato – come lo è effettivamente – dell'aspetto fiscale, per alleggerire queste industrie e porle in migliori condizioni di competitività con quelle

estere, noi chiediamo che detta agevolazione attenda, per essere perfezionata, una migliore configurazione dell'oggetto dell'agevolazione, dato che tutti sappiamo come il concetto di margarina sia molto elastico. Prima, quindi, di fare una legge satura non solo di articoli ma anche di effetto igienico sanitario, sarebbe bene attendere di avere una migliore configurazione dell'oggetto dell'agevolazione, anche se un provvedimento immediato può risolvere l'aspetto puramente fiscale della faccenda. Noi diciamo quindi al Governo: provvedete nel modo più rapido ed adeguato a sollevare l'industria dal peso attuale del Fisco, ma pensate a salvaguardare il problema igienico e sanitario soprattutto senza dare al Paese la sensazione di legiferare nonostante il parere contrario della Commissione Igiene e sanità.

SULOTTO. Anche io parlo a favore. Abbiamo voluto presentare questa motivata richiesta di sospensiva, che si può suddividere in due parti, per imboccare una delle due strade che avremmo potuto seguire. L'altra sarebbe continuare la discussione, entrare nel merito degli articoli e affrontare la questione sanitaria in pieno per cercare di modificare la legge del 1951. Poiché questa seconda strada sarebbe stata indubbiamente più lunga e difficile e, in fondo, di non nostra esclusiva competenza, abbiamo preferito la soluzione – riconosciuta l'urgenza del problema – che impegna il Governo affinché esso affronti tutta la questione in modo globale e fornisca il materiale necessario per discutere nel merito e possa conseguentemente, tenendo conto della decisione unanime della Commissione Igiene e sanità, affrontare il grosso problema della disciplina globale della materia.

Unitamente a questo impegno si invita il Governo a risolvere, nel frattempo, coi mezzi che riterrà più rapidi e opportuni, la questione dell'esonero dall'imposta di fabbricazione sulla margarina per uso industriale. Devo, infatti, dichiarare che mi sono informato con alcune grandi fabbriche di dolciumi. Esse attendono ansiosamente che si arrivi a questo sgravio fiscale ma, se esso si farà attendere troppo a lungo, non vorrei che si attuasse il proposito di una grande fabbrica torinese che potrebbe vibrare un colpo grave alla produzione della margarina o, per lo meno, ai piccoli e medi produttori.

In altri termini si procederebbe, con un opportuno sistema, a introdurre nella margarina per uso industriale dello zucchero ottenendo un prodotto che chimicamente si potrà chiamare grasso emulsionato, e sfuggirà, in tal modo, al pagamento dell'imposta.

Per conseguenza a me pare opportuno sottolineare l'urgenza, sul piano fiscale, di giungere ad una definizione del problema.

BIMA. Sono contrario alle richieste di sospensiva. Desidero – inoltre – fare alcune brevi considerazioni sulle affermazioni dei vari colleghi interventi. Da una parte si ritiene, direi con coscienza sicura, che la cosa migliore, al punto in cui siamo giunti, sarebbe quella di rinviare la discussione. Dall'altra, si è convinti che, ove fosse approvato questo disegno di legge – a prescindere dalla questione tributaria – tutti i rimanenti problemi che hanno attinenza con la sfera igienico-sanitaria, rimarrebbero integri ed insoluti.

Questo perché, secondo me, noi stiamo discutendo un provvedimento che avrebbe dovuto essere invece assegnato come competenza primaria alla Commissione finanze e tesoro.

Vorrei, perciò, formulare un quesito che contiene anche un'implicita proposta: se vi fosse questo convincimento, da parte della nostra Commissione, nel riconoscere che per errore è stato assegnato in competenza primaria il provvedimento ad una Commissione piuttosto che ad un'altra, sarebbe opportuno rinviare il provvedimento stesso alla Commissione finanze e tesoro, perché questa lo esamini rimanendo strettamente nei limiti della competenza tributaria, senza andare oltre.

MERENDA, *Relatore*. Prima di tutto colgo l'occasione per rilevare, con compiacimento, come veramente questa discussione sia stata appassionata ed elevata, dimostrando l'interesse e l'impegno che ciascuno degli intervenuti ha posto nello studio di questo problema. È evidente come le preoccupazioni degli onorevoli colleghi Sulotto e Ceravolo abbiano richiamato tutta la nostra attenzione.

In particolare, l'onorevole Ceravolo ha dato un contributo notevole di competenza facendo in modo che noi, anche se la materia esula dall'oggetto della nostra discussione, avessimo un quadro molto ampio della situazione.

Però, se è vero che può preoccuparci l'incalzare dell'opinione pubblica, (giustamente allarmata anche se sotto l'assillo di una certa campagna di stampa) non è men vero che una certa preoccupazione esiste anche in noi. Ci domandiamo, infatti, perché essere noi a porre una specie di sanatoria su questa situazione? D'altro lato, perché lavarcene le mani e demandare al Governo il compito di provvedere? Non dimentichiamo che, quando invitiamo il Governo a provvedere con

il mezzo più celere a sua disposizione (decreto-legge) noi ci spogliamo della facoltà di legiferare, facendo sì che rimanga in vigore la legge del 1951, i cui articoli, più che non quelli in esame, sono oggetto della sostanza delle critiche. Se noi, invece, abbiamo il coraggio di affrontare noi stessi il provvedimento, avremmo modo di rimuovere almeno i peggiori aspetti della legge precedente, pur limitandoci ad un provvedimento di natura esclusivamente fiscale. Qui non si tratta di interpretare bene o male determinati pensieri, ma di esaminare una situazione di fatto. Con la delega al Governo si lascia impregiudicata una situazione preesistente. Per questo sono contrario alle richieste di sospensiva. Noi non dobbiamo rinunciare al nostro dovere legislativo; vuol dire che impegneremo il Governo, con un ordine del giorno, a presentare entro il più breve tempo possibile un organico disegno di legge che regoli questa materia e ci tranquillizzi sul piano igienico sanitario.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo richiamare due argomenti che possono servire a chiarire la posizione del Governo.

Punto primo. In occasione dell'approvazione della legge che imponeva l'imposta di fabbricazione sulla margarina un voto della Camera impegnò il Governo a provvedere per l'esenzione da detta imposta della margarina per uso industriale. In conseguenza, il 13 agosto 1959 il Governo presentava questo provvedimento di legge in esclusiva obbedienza all'ordine del giorno della Camera che aveva una sua natura e un suo contenuto esclusivamente fiscale. Ora il Governo, venuto a discutere una questione esclusivamente fiscale, si trova di fronte a delle risoluzioni che parlano di criteri inadeguati dal punto di vista della difesa della pubblica salute...

Il disegno di legge 1544, nato per ragioni fiscali, non presumeva, né presume, di poter rispondere a tutte le numerose domande che possono sorgere in merito alla risoluzione del problema igienico-sanitario per la difesa della pubblica salute. Quindi, vorrei dire che la posizione assunta da alcuni gruppi politici è occasionata da questo disegno di legge ma non è in relazione intima di causa ad effetto rispetto al contenuto effettivo del testo oggetto del nostro esame.

Di fronte al parere contrario della Commissione Igiene e sanità vorrei fare osservare che esiste il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro, la più competente in questa specifica materia fiscale.

Punto secondo. Si invita il Governo a riesaminare tutta la materia dei grassi alimentari – e credo che il Governo possa accettare questo invito – e si invita il Governo a provvedere, nel frattempo, coi mezzi più rapidi a sua disposizione, alla sospensione della riscossione dell'imposta di fabbricazione.

Ora siamo chiari: questo invito significa provvedere con un decreto.

Io ritengo questo un invito incostituzionale perché l'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, dice chiaramente che il decreto-legge è un atto di iniziativa governativa e il Parlamento, se crede, può emendarlo o trasformarlo o anche respingerlo. Il Parlamento, se vuol sanzionare con un atto formale una sua volontà può far leggi, o anche una legge delega determinando i criteri che dovranno essere seguiti, ma non può, a termine della Costituzione, invitare il Governo a provvedere con decreto-legge.

Sia ben chiaro che il Governo emana quegli eccezionali provvedimenti che sono i decreti-legge solo se ravvisa gli estremi della necessità e urgenza, assumendone la piena responsabilità e presentandoli al Parlamento nel giorno stesso dell'emanazione.

Il Governo, all'invito della Camera, ha provveduto – con un atto formale – alla esenzione dall'imposta di fabbricazione, e questo atto è il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Ora, ammesso che la Commissione non voglia affrontare la discussione di questo disegno di legge, e ammesso che il Governo provveda a mezzo decreto-legge, quale testo pensate che emani? Esattamente lo stesso testo che è stato presentato a voi, perché il Ministero delle Finanze, dalla discussione che si è svolta, non ha ricavato un solo elemento che indichi ai tecnici la necessità di un mutamento di indirizzo nella discriminazione effettuata ai fini dell'imposta di fabbricazione sulla margarina.

Da un punto di vista sostanziale il Ministero delle finanze, cui è rivolta questa seconda parte dell'ordine del giorno, posto che la Commissione voglia violare il preciso sistema costituzionale suggerendo l'emanazione del decreto-legge, sarebbe costretto a riproporre esattamente lo stesso testo legislativo. Nella discussione fin qui svoltasi, ripeto, il Governo non ha ricevuto un solo elemento atto a dimostrare che il dispositivo usato per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sia carente.

Semmai, nell'invito di carattere fiscale fatto al Governo, sussisterebbe una ragione di

più per ripresentare tale e quale lo stesso testo sottoposto ora al vostro esame.

FARALLI. Ma il nostro invito al Governo non indica i mezzi che questi debba adottare.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma cosa significa l'invito al Governo a fruire del mezzo più rapido a sua disposizione? Se non è il decreto-legge mi si dovrebbe indicare quale potrebbe essere.

Il Governo, che io sappia, ha due modi di provvedere: o con decreto-legge, o con la presentazione di disegni di legge. Con il disegno di legge ha già provveduto. Per quanto riguarda un eventuale decreto-legge è solo il Governo che, nell'ambito della proporia responsabilità e discrezionalità, può farvi ricorso.

Ora la situazione è questa e del resto l'ho già fatta presente: fino al 31 dicembre l'azione fiscale è sospesa; dopo di che o il Parlamento avrà provveduto a emanare una legge o bisognerà far pagare l'imposta.

In conclusione, quindi, il Governo mentre si dichiara disposto ad accettare un invito ad elaborare per il prossimo futuro un testo che regoli il lato igienico-sanitario della questione, respinge, per considerazioni anche di carattere costituzionale, la soluzione che vorrebbe fargli carico affinché provveda su un argomento (sgravi fiscali) per il quale – presentando l'attuale disegno di legge – ha già provveduto.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, non mi resta che passare alla votazione della richiesta di sospensiva.

La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che mi è pervenuto il seguente ordine del giorno a firma dei deputati Togni Giulio Bruno e Trombetta:

« La XII Commissione Industria della Camera dei deputati, riconosciuto il preminente obiettivo fiscale del disegno di legge n. 1544, in corso di discussione in sede legislativa, riconosciuto che tale obiettivo è da raggiungere urgentemente, riconosciuto peraltro che il disegno di legge, pur venendovi parzialmente incontro, non affronta in tutto il complesso problema delle maggiori cautele sanitarie generali che sono state invocate dalla Commissione XIV (Sanità),

delibera:

1°) di passare all'esame degli articoli del disegno di legge;

2°) di impegnare il Governo a presentare al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un apposito disegno di legge che:

a) stabilisca quali grassi industriali possano essere impiegati nell'alimentazione;

b) regoli tale impiego in modo da evitare, nell'interesse della sanità pubblica, evasioni ed abusi, adeguando all'uopo gli organi statali di accertamento e controllo sanitario ».

ANDERLINI. Chiedo di votare per divisione l'ordine del giorno testé letto. Infatti, mentre il mio gruppo è contrario al primo punto, relativo al passaggio all'esame degli articoli, potrà votare a favore del secondo punto nel caso che il primo venga approvato.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo allora in votazione la prima parte dell'ordine del giorno da me testé letto fino al punto 1°) compreso.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte dell'ordine del giorno.

(*È approvata*).

Comunico che mi pervengono, in questo momento, richieste di alcuni colleghi, di varie parti, che chiedono di sospendere o rinviare la discussione con motivazioni diverse (competenza primaria di altra Commissione, richiesta di nuovo parere alla Commissione XIV, Igiene e sanità, ecc.). Ritengo di non poterle prendere in considerazione in quanto, approvando il passaggio all'esame degli articoli, la Commissione ha espressamente manifestato la sua volontà di proseguire la discussione con un voto che è, perciò, in netto contrasto con le richieste stesse.

Comunico che mi perviene, in questo momento, a firma dei deputati: Alberganti, Diaz Laura, Fasano, Musto, Tognoni, Anderlini, Bertoldi, Castagno, Ceravolo Domenico, Vacchetta ed altri, che vedo tutti qui presenti, richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge.

Poiché, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, rappresentando i firmatari della richiesta oltre un quinto dei membri della Commissione, la richiesta di rimessione opera automaticamente, sospendo la discussione in attesa che il provvedimento stesso venga riassegnato alla nostra Commissione in sede referente.

La seduta termina alle 13,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI